

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

2^a (Giustizia)

E

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

RIUNITE

Seduta n. 25

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 2006

**Presidenza del presidente della Commissione speciale
in materia di infanzia e di minori**

BUCCIERO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3537) *Deputato TARDITI ed altri. – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, approvato dalla Camera dei deputati

(902) *GENTILE ed altri. – Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori*

(1036) *CALLEGARO. – Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*

(1276) *BUCCIERO. – Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare*

(2253) *Paolo DANIELI ed altri. – Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 10 e <i>passim</i>
BAIO DOSSI (<i>Mar-DL-U</i>), relatrice;	12
BOBBIO (<i>AN</i>)	3
BOREA (<i>UDC</i>)	12
* CALVI (<i>DS-U</i>)	4, 6
* DALLA CHIESA (<i>Mar-DL-U</i>)	10, 11
* LEGNINI (<i>DS-U</i>)	9, 10
* ROLLANDIN (<i>Aut</i>)	3
* RIGHETTI (<i>Misto-Pop-Udeur</i>)	4
SANTINELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia	11
ZANCAN (<i>Verdi-Un</i>)	6
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	14

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 21,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3537) Deputato TARDITI ed altri. – *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, approvato dalla Camera dei deputati

(902) GENTILE ed altri. – *Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori*

(1036) CALLEGARO. – *Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*

(1276) BUCCIERO. – *Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare*

(2253) Paolo DANIELI ed altri. – *Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3537, 902, 1036, 1276 e 2253, sospesa nella seduta del 18 gennaio scorso. Ricordo che nella precedente seduta sono stati votati o ritirati tutti gli emendamenti presentati, sono stati altresì approvati, senza modifiche, tutti gli articoli del disegno di legge n. 3537 e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge citato, nel suo complesso, che proseguiranno pertanto nella seduta odierna.

* ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, associandomi a quanto già detto dai colleghi nel merito del provvedimento e pur considerando che ci potevano essere dei margini per migliorare il testo, osservo che la considerazione generale emersa è stata di valutare l'opportunità di giungere comunque all'approvazione del provvedimento nell'interesse dei minori, che sovente si trovano in una situazione di disagio nelle famiglie in cui ci sono problemi come quelli che conosciamo, legati alla separazione e/ o al divorzio. In quest'ottica, come Gruppo per le autonomie, annunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento in titolo.

BOBBIO (*AN*). Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà a favore di questo provvedimento. Le ragioni sono state già illustrate dal collega Semeraro nel corso della discussione svoltasi in Commissione. Anche se il provvedimento presentava margini tecnici di migliorabilità, aderiamo ad una sentita istanza che proviene dalla società, per cui voteremo a favore del provvedimento.

* RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in rappresentanza del senatore Salini, annunciando il voto favorevole per il Gruppo Misto-Popolari-Udeur. Pur nella convinzione che nel testo vi siano alcune lacune e, come tanti altri testi approvati, esso sia dunque perfettibile, siamo convinti che il lavoro svolto ai fini della realizzazione e dell'approvazione, se così sarà, di questo provvedimento sia stato di notevole rilievo. Pertanto, esso andrà a costituire, nella prossima legislatura, un punto di partenza e di riferimento per le modifiche migliorative che riteniamo possibili e doverose.

È, quindi, con soddisfazione che esprimiamo il nostro voto favorevole, poiché consideriamo questo provvedimento un passo avanti determinante nella materia che disciplina, soprattutto per i molti minori che nel nostro Paese vivono, loro malgrado, situazioni di disagio a seguito di particolari casi di separazione e di divorzio.

* CALVI (*DS-U*). Colleghi, farò una dichiarazione breve e sintetica, considerando che nel corso dell'illustrazione degli emendamenti ho già espresso le riserve e le perplessità che il nostro Gruppo nutre in relazione a questo provvedimento. Voglio dire subito che il principio cui ci si ispira – come più volte è stato detto – è certamente condivisibile: mi riferisco al fatto che l'affido è prioritariamente condiviso e che quindi, nell'interesse della tutela dei minori, i due genitori hanno comunque l'impegno a svolgere il ruolo che, per altre ragioni personali, non possono più svolgere all'interno della loro convivenza.

Voglio dire con molta tranquillità che il modo in cui è stato elaborato questo provvedimento a noi è apparso di dubbio rigore, seppure so quanto i colleghi della Camera abbiano lavorato su questo provvedimento, quanto impegno vi abbiano profuso e quanto rigoroso sia stato il confronto; tuttavia l'esito – a nostro avviso – non appare del tutto soddisfacente.

Su alcuni punti ci siamo a lungo soffermati. In particolare, però, voglio ricordare subito di aver sottolineato che il problema centrale si determina, per così dire, perché la donna, cioè la madre, deve subire una situazione che noi giudichiamo straordinariamente pregiudizievole. Lo voglio dire con forza, perché non c'è alcuna riserva nei confronti dell'uno o dell'altro coniuge. Questo provvedimento, a mio avviso, porterà ad un aumento inusitato di controversie che saranno certamente a danno delle madri.

Voglio brevemente ribadire le mie osservazioni. La normativa, nel modificare l'articolo 155 del codice civile, intanto si è dimenticata di definire due questioni di fondamentale importanza. Innanzi tutto, l'affido esclusivo deregolamentata dalla precedente versione del suddetto articolo, poiché il testo in esame è invece del tutto privo della minima normazione di detto istituto. In secondo luogo, la mancata previsione dell'affidamento a terzi che se rimanesse tale, così come previsto dal provvedimento, comporterebbe l'avvio di lunghi, defatiganti e costosi palleggiamenti di competenza tra i tribunali ordinari e quelli minorili.

In modo assolutamente incongruo, viene poi introdotto l'articolo 709-ter, senza tenere conto che sulla materia è appena intervenuta la legge n. 80 del 2005, che è entrata in vigore il primo gennaio scorso. Si modifica l'appello stabilendo che avverso i provvedimenti presidenziali ex articolo 709 del codice di procedura civile si ricorre in appello entro 10 giorni; si tratta di un termine capestro, chiaramente giugulatorio e penalizzante per il diritto di difesa delle parti. Inoltre non si tiene in alcuna considerazione l'opportunità, per non dire la necessità, di avvalersi nel caso di specie dello stesso modello contemplato nell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile per i reclami avverso i provvedimenti cautelari.

Deve poi essere rilevato che la normativa in esame differenzia la competenza territoriale a proposito dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, stabilendo che è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto se la modifica attiene a questioni tra i coniugi, mentre è competente il tribunale del luogo di residenza del minore se la modifica attiene a questioni che riguardano quest'ultimo. Ebbene, al di là dell'assoluta incongruenza ed irrazionalità di una simile distinzione, è evidente che detta norma sarà fonte di problemi applicativi e di penalizzazioni processuali a carico dei cittadini. Ci si chiede, ad esempio, nell'ipotesi in cui la modifica riguardi entrambi gli aspetti, quale sarà il tribunale competente e, soprattutto, se gli interessati dovranno proporre due differenti istanze in sede giurisdizionale. A mio giudizio il problema della competenza territoriale determinerà ulteriori incertezze e certamente defatiganti interventi degli avvocati con la sofferenza inevitabile delle parti sociali.

Intendo soffermarmi su un'altra questione. La previsione della norma relativa alla trascrizione del provvedimento presidenziale non tiene in alcun modo conto né della giurisprudenza costante in materia, né del fatto che in forza dell'attuale previsione normativa si tornerà indietro all'epoca in cui i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale non erano trascrivibili, con tutte le evidenti conseguenze del caso, prima fra tutte la possibilità di alienazione dell'immobile ad opera del proprietario con la conseguenza che i figli e il coniuge con questi convivente rimarranno senza casa. Mi auguro e auspico che non sia questo l'intento del legislatore. A tal fine è assai più congruo e corretto il richiamo all'articolo 1599 del codice civile.

Infine, sempre con riguardo alla casa coniugale, la norma prevede la perdita del diritto all'assegnazione, non solo nell'ipotesi di nuove nozze del coniuge assegnatario, ma anche nell'ipotesi in cui questo conviva *more uxorio*. La gravità di una simile statuizione è evidente sotto diversi profili, tra cui anche quello dell'effetto destabilizzante nei confronti di tutte le famiglie di fatto che si sono costituite. Dal punto di vista della politica del diritto e della sociologia dei fenomeni che noi vorremmo regolare, credo che quest'ultimo sia l'aspetto più devastante. Noi vogliamo – tutti lo vogliamo – trovare un sistema equilibrato e coerente che dia forza e coesione alla famiglia anche nei momenti di crisi. In questo

modo, invece, inseriamo una norma che determinerà sicuramente un aumento della conflittualità, indebolendo la parte che è già di per sé debole. Faccio l'esempio della madre che ha avuto in assegnazione la casa coniugale con il figlio; soltanto a causa della convivenza che ella avrà, cioè un rapporto affettivo duraturo, determinerà la condizione per la quale il marito chiederà inevitabilmente una revisione del rapporto, l'eliminazione dell'assegnazione della casa coniugale e, quindi, anche una riduzione degli assegni familiari.

Concludo, signor Presidente, dichiarando quale sarà il voto della mia parte politica.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, le sue osservazioni critiche sono state talmente pregnanti e convincenti che mi pareva di aver capito che il suo voto sarebbe stato negativo.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, ho premesso che siamo favorevoli al principio, ma fortemente critici sul modo in cui questo principio è stato tradotto in legge.

Signor Presidente, la ringrazio di aver detto che ero stato convvincente. Ho apprezzato, voglio dirlo con molta forza e franchezza, il modo in cui lei ha svolto il suo ruolo presidenziale nelle Commissioni riunite. Ho notato che molti tra gli emendamenti da lei presentati erano simili ai miei. Ciò per una ragione assai semplice: lei è un giurista come me e sa bene quali saranno gli effetti di questa legge. Mi rendo anche conto del fatto che le responsabilità e i vincoli di chi fa parte della maggioranza – ricordo l'esperienza della scorsa legislatura – sono un po' diverse da quelle dell'opposizione. Quindi, capisco le ragioni per le quali molti emendamenti sono stati ritirati, ma questo non fa venir meno la stima e l'apprezzamento che – voglio ribadirlo ancora una volta – abbiamo nei suoi confronti, non soltanto per come ha svolto il suo ruolo presidenziale nelle Commissioni riunite, ma per ciò che ella ha espresso in questi anni nei rapporti di amicizia e di stima che ci hanno contraddistinto.

Concludo dicendo che noi ci asterremo; la mia parte politica esprime un voto di astensione proprio per le ragioni che ora ho esposto.

PRESIDENTE. Senatore Calvi la ringrazio.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, associandomi – ma non è la prima volta – al senatore Calvi, la ringrazio per avermi garantito la possibilità di esprimere le ragioni della mia dichiarazione di voto in una materia difficile e complessa che attiene i rapporti personali degli individui. Mi rincresce che tale questione sia stata affrontata talora in termini non già di valutazione razionale, ma piuttosto di schieramento di campo.

Debbo dire, anzitutto, che la novità apprezzabile di questa legge non è l'affido condiviso perché esso è già previsto nel nostro sistema giuridico. È un caso analogo a quello della riforma costituzionale, nell'ambito della quale si sbandiera la *devolution* quando quella contenuta nella riforma co-

stituzionale stessa è minore di entità e qualità – non mi preoccupa che questo mio giudizio risulti a verbale – rispetto alla *devolution* di cui all'articolo 117 della Costituzione. La riforma costituzionale contiene decine di errori e di violazioni patenti della Costituzione, ma se vogliamo discutere soltanto della devoluzione, ribadisco che a mio avviso la portata della riforma è minore rispetto a quanto già previsto dalla Carta costituzionale.

Possiamo quindi chiederci qual è la novità enorme del provvedimento al nostro esame. Esprimo convintamente un voto di astensione perché questa sola novità è sufficiente a bilanciare le gravissime carenze del disegno di legge. La novità è la previsione, come soluzione ordinaria, dell'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori nei casi di separazione o divorzio. Soltanto chi opera sul campo sa come questa norma rappresenti una riforma importantissima perché risolve contrasti in materia sanitaria e scolastica, problemi di responsabilità e, quindi, agisce nell'interesse dei minori.

Tuttavia, chi pensa che a questa vittoria seguiranno trionfali conseguenze dovrebbe leggere l'articolo pubblicato ieri sul «Corriere della Sera» dall'avvocato Cesare Rimini, che non è certamente un appartenente a *lobby* categoriali, ma per età e per esperienza è forse il più grande matrimonialista che abbiamo in Italia. L'avvocato Rimini ammonisce di fare attenzione poiché l'affido condiviso non può significare una prosecuzione di un rapporto matrimoniale che invece si è concluso con una separazione o un divorzio. Ciò significa che l'affido congiunto dei figli deve rispettare la separazione tra i genitori e deve fare in modo che gli adulti separati non siano ricattati, né sotto il profilo sentimentale, né sotto il profilo della vita personale, né soprattutto sotto il profilo dell'intervento economico. Questo è il problema che il provvedimento al nostro esame ha risolto poco e male; lo ribadisco: poco e male!

Infatti, quando si dice – e lo abbiamo già detto tante volte – che può essere sufficiente l'inizio di una convivenza *more uxorio* per far revocare il godimento della casa coniugale, si inserisce un elemento che nella pratica determinerà molti problemi: voi ragionate nell'astratto, io ragiono come operatore sul campo e so quante istanze saranno presentate, adducendo che dalla casa del coniuge affidatario è stato visto uscire un possibile convivente *more uxorio*. Voglio esprimere dettagliatamente il mio pensiero affinché sia verbalizzato nei Resoconti.

Proprio su questo punto, desidero che sia chiaro che io non osto affatto i principi importanti contenuti nel provvedimento, ma la strada scelta per risolvere dei problemi pratici. È una norma di immensa pericolosità quella che prevede che si perda il godimento della casa familiare quando inizia una convivenza *more uxorio*: è come lasciare una mina in mezzo ad un percorso e voi non ve ne rendete conto.

Altrettanto abnorme è la disciplina prevista nell'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 155-*quinquies*, del disegno di legge in votazione, inerente alla possibilità per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. È già difficile regolare i rapporti bilaterali tra coniugi separati

ed è pericolosissimo creare un rapporto trilaterale, dove un genitore – uomo o donna che sia, non ha alcuna importanza – calpesterà il figlio e ci giocherà di sponda (scusate il termine da biliardo, ma è utile a far comprendere il concetto): voi forse non vi rendete conto di quali mine stiate lasciando nel terreno. Non dobbiamo soltanto porre attenzione ai minori, ma anche alla tranquillità dei coniugi separati. Non possiamo pensare solo ai minori e lasciare in mezzo al conflitto permanente i genitori: non è giusto.

Se poi uniamo queste considerazioni alle disposizioni in materia procedurale (al cui riguardo il senatore Legnini ha detto di più e di meglio di quanto possa dire io), emerge che si tratta di una normativa che, dal punto di vista tecnico-giuridico, fa digrignare i denti.

Per piacere, se operiamo nell'ambito del diritto, cerchiamo di non prevedere competenze che sono al di fuori del sistema. Se invece procediamo soltanto alla valutazione politica, il fatto che i coniugi saranno richiamati davanti a questo giudice costituirà un problema.

Voi forse non avete assistito alle cause per gli articoli 570 e 572 del codice penale, come ho fatto io; voi non sapete che tragedia avviene, per esempio, quando un coniuge percuote un altro coniuge separato alla presenza dei figli che poi saranno chiamati a testimoniare. Nel nostro caso i figli saranno chiamati a testimoniare ripetutamente davanti al giudice, il quale potrà ammonire il genitore inadempiente, condannarlo al risarcimento dei danni nei confronti del minore o nei confronti dell'altro coniuge oppure condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e su tutto questo ci sarà possibilità di ricorso. Avete predisposto un provvedimento che non dà tranquillità ai coniugi separati; avrete una conflittualità permanente e purtroppo – ahimè – da un lato sostenete di badare all'interesse superiore dei figli, dall'altro dovete considerare che è proprio la conflittualità tra i genitori, che li ha portati a separarsi o divorziare, ad incidere sui figli. In questo modo conservate questa conflittualità e quindi danneggiate la vita serena dei figli, la cui tutela credo costituisca un obiettivo che tutti dovremmo perseguire.

Mi auguro, allora, che questo provvedimento, attraverso una giurisprudenza intelligente, abbia correttivi di equità. Spero inoltre che questi errori evidenti del testo possano essere corretti con proposte legislative successive.

Mi rincresce di dovere dire che non è un provvedimento che possa fare alzare le bandiere da alcuno. C'è un solo principio che può fare alzare le bandiere, che tutti condividiamo ed è quello della bigenitorialità: la patria genitorialità si perde solo per indegnità, altrimenti spetta congiuntamente al padre e alla madre. Questo aspetto fondamentale è anche la ragione che mi ha convinto a dichiarare il mio voto di astensione, pur con tutte le preoccupazioni richiamate in questo intervento. E chissà mai che un giovane giudice della pretura leggendo queste mie preoccupazioni non possa risolvere le problematiche giurisprudenziali prestando attenzione anzitutto ai minori, ma anche ai maggiorenni che certamente hanno necessità

di rifarsi una vita dopo un'esperienza sbagliata e spesso senza colpa di nessuno.

Sono queste le ragioni che intendevo puntualizzare e far verbalizzare, per motivare anche il mio travaglio nel corso di questo *iter* che mi porta a dichiarare l'astensione personale ed anche del Gruppo dei Verdi.

* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. Nella mia breve esperienza parlamentare, è la prima volta che mi capita di esprimere un voto in dissenso dal Gruppo di appartenenza, non condividendo il voto dichiarato dal senatore Calvi. Di seguito ne spiegherò concisamente le ragioni, anche considerando l'ora tarda.

Abbiamo detto tutti che condividiamo il principio che questa legge intende normare: come si può non concordare con un principio finalizzato a far condividere ai coniugi separati la potestà, l'affidamento, l'educazione, la cura, l'attenzione nei confronti dei figli? Aggiungo pure che ho apprezzato lo sforzo che i colleghi relatori hanno profuso nell'esaminare criticamente e nel cercare di migliorare questo testo, che poteva e doveva essere migliorato perché noi andiamo ad incidere su materie, come è stato detto, assolutamente importanti, delicate e sempre più diffuse nella nostra società.

Stiamo per affermare un principio giusto, ma stiamo facendo un cattivo, cattivissimo servizio al principio medesimo. Concordo con tutte le osservazioni critiche (naturalmente, concordo anche con le parti condivisibili del provvedimento) svolte dal senatore Calvi e, da ultimo, dal senatore Zancan. Però – lo dico sinteticamente – nel tentativo di favorire un'intesa preventiva tra i coniugi di cui il giudice dovrà prendere atto (come prevede il testo del provvedimento) e nel tentativo di far condividere ai coniugi separati tutte le attività che riguarderanno i loro figli, rischiamo – anzi per parte mia, si tratta di una certezza – che si determini una situazione di iperconflittualità quotidiana. Infatti, i coniugi medesimi e il giudice non potranno che stabilire, per così dire, una parcellizzazione dei compiti di ciascun genitore, una specie di mansionario (come ho già detto) per la gestione dei rapporti tra i coniugi stessi e dei coniugi nei confronti dei figli. Favoriremo la microconflittualità permanente e quindi provocheremo notevoli problemi alla parte più debole, come è stato detto, e quindi – con ogni probabilità – alla donna separata.

La questione che più mi fa ritenere necessario, per ragioni di coscienza, esprimere un voto contrario a questo provvedimento – come è stato ricordato anche dal senatore Zancan – concerne la parte processuale. Ho già esposto le ragioni giuridiche che a mio modo di vedere rendono assolutamente inaccettabile l'introduzione di queste norme. Ne aggiungo soltanto una: si attribuisce al giudice il potere di ammonire una parte processuale e il potere di irrogare una sanzione amministrativa; ma ci rendiamo conto di cosa stiamo approvando? Da quando sarà promulgata questa legge, tutti i coniugi separati, anche quelli che hanno già visto pronunciare la sentenza di scioglimento, di annullamento, di cessazione degli ef-

fetti giuridici del matrimonio, proprio tutti – perché la norma transitoria lo prevede – potranno rivolgersi al giudice sostenendo che l'altro coniuge si è comportato male e chiedendo un ammonimento o una sanzione. Ne deriverà un ingolfamento dei tribunali italiani che saranno chiamati ad occuparsi di vicende che non dovrebbero mai entrare nelle aule di giustizia. Ciò non è consentito ad un legislatore avveduto ed attento.

Anch'io ci tengo ad affermare il principio dell'affidamento congiunto condiviso; tutti quanti ci teniamo ma potevamo e dovevamo fare di più e meglio! Vi era la possibilità e il tempo se vi fosse stata una diversa scansione di priorità ...

PRESIDENTE. Senatore Legnini, si riferisce alla Camera dei deputati o al Senato? Qualcuno dimentica forse il poco tempo che abbiamo avuto a disposizione!

LEGNINI (*DS-U*) ...da parte della maggioranza parlamentare per modificare il provvedimento ed ottenere un testo accettabile che consentisse di affermare nel modo giusto quel principio.

Mi auguro che nella prossima legislatura si possa tornare a rivisitare queste norme così importanti per la vita di decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di famiglie del nostro Paese.

Per tutti questi motivi esprimo il mio voto contrario.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non siamo insensibili alle argomentazioni proposte dai colleghi Zancan e Legnini. Riteniamo, però, che il punto di partenza possa essere quel principio, che, con una parola un po' macchinosa, si chiama di bigenitorialità. È questo il principio che deve prevalere su tutto; è il timone per guardare al cambiamento che deve essere introdotto nelle relazioni tra i coniugi e i figli con una serie di avvertenze che sono state già richiamate.

Nell'ambito della discussione svoltasi nelle settimane scorse nelle Commissioni riunite ho sentito parlare della possibilità che il provvedimento abbia ricadute differenti a seconda dei contesti territoriali in cui andrà ad applicarsi, operando una distinzione tra contesti metropolitani evoluti e contesti civilmente e socialmente più arretrati. Si è fatto riferimento anche al fatto che nei contesti più avanzati è stata più forte la domanda a sostegno di questo provvedimento proprio perché c'è un atteggiamento più maturo volto ad affermare quel principio, piuttosto che ad invocare la possibilità di rivendicare di fronte al magistrato diritti quotidiani nelle relazioni con i propri figli. Questo è stato detto, se ricordo bene, proprio dal Presidente che ha ricordato come la maggior pressione all'approvazione di questo disegno di legge veniva dai genitori di Roma e di Milano.

PRESIDENTE. Non ricordo di averlo detto.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Comunque è stato detto da quella parte politica e conferma la mia esperienza.

Inoltre, a mio avviso, là dove è più laico il rapporto tra i genitori separati quel principio può tendenzialmente affermarsi, creando meno implicazioni negative del tipo paventato dal collega Zancan o dal collega Legnini. Sono consapevole che ciò può avvenire. Nel Gruppo della Margherita si è discusso a lungo di tali questioni, quindi non riporto un parere che abbia una sua omogeneità interna piena. L'orientamento prevalente che è emerso nel mio Gruppo è quello di essere favorevoli a questo disegno di legge e appoggiare la relatrice Baio Dossi.

Le perplessità certo ci sono; il collega Zancan confidava nel fatto che la giurisprudenza svolga un ruolo intelligente e questo è anche il mio auspicio. Non è che io non veda le zone d'ombra; però vedo anche l'affermazione di un principio importante che mette sullo stesso piano il padre e la madre nelle relazioni e nei diritti verso i figli e vedo lo sforzo di non mutilare le relazioni familiari una volta che – disgraziatamente – i due genitori si siano separati. I colleghi Zancan, Legnini e penso anche la collega Magistrelli indicano – in forza anche di un'esperienza professionale – dei possibili punti di debolezza del provvedimento nelle sue applicazioni pratiche. Vorrei che queste preoccupazioni rimanessero a verbale.

Vorrei che rimanesse a verbale anche il fatto che questo principio che è stato invocato in modo continuo e anche abbastanza persuasivo sul piano morale da parte dei genitori, in parte soprattutto dai genitori maschi, venisse accolto.

Il provvedimento avrebbe potuto essere oggetto di un nostro intervento più approfondito; si diceva, infatti, che alla Camera dei deputati hanno avuto a disposizione per il suo esame più tempo. Ciò è indubbio, come è avvenuto con tante altre leggi che l'altro ramo del Parlamento ci ha trasmesso.

PRESIDENTE. Alla Camera dei deputati hanno avuto a disposizione quattro anni.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Dovendo passare ad una valutazione di ordine generale noto che, per esempio, il gruppo dei DS attraverso la dichiarazione del senatore Calvi ha manifestato la sua astensione. Nella nostra valutazione la bilancia pende maggiormente per valorizzare l'innovazione introdotta con il disegno di legge sul piano di principio.

Sul piano della giurisprudenza, credo che chi dovrà applicare la legge dovrà anche tenere conto delle osservazioni che in sede di formazione della legge stessa sono state proposte autorevolmente.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, vorrei ringraziare i componenti delle Commissioni riunite. Sono consapevole che il disegno di legge n. 3537 è arrivato in maniera molto tardiva all'esame di questo ramo del Parlamento. Ho sottolineato tale questione più volte negli interventi, ma ho anche rilevato il lunghissimo lavoro svolto dalla Camera dei deputati, le grande perplessità e i dubbi che questo disegno di legge ha riscontrato e quindi le diverse letture e ri-

letture che ne sono derivate. Credo che in materia di famiglia sia difficilissimo trovare un testo che sia scevro di dubbi o di perplessità aggiuntive che verranno in qualche modo verificate al momento dell'applicazione della legge stessa. Questo aspetto lo vedremo nel tempo.

Tuttavia la grande valenza di questo provvedimento è quella di aver segnato un punto di principio e comunque di aver dato al Parlamento la possibilità di occuparsi di un tema che riguarda, ormai da decenni, le nostre famiglie nel punto più delicato e più sprovvisto di difese, vale a dire quello dei minori. Ringrazio quindi il senso di responsabilità manifestato dal Senato e dai Presidenti delle Commissioni giustizia e infanzia.

BAIO DOSSI, *relatrice*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi intervenuti in discussione generale e in dichiarazione di voto, ma anche coloro che hanno offerto contributi attraverso gli emendamenti, anche se poi essi sono stati ritirati. Tutto ciò a testimonianza che, pur in presenza di un lavoro per il quale abbiamo avuto troppo poco tempo in relazione alle complesse questioni che implica, si è voluto lasciare un contributo oltre che al mondo giuridico, a coloro che dovranno applicare questa legge, e – mi permetto di dirlo – anche a chi nella prossima legislatura avrà la volontà e la capacità di riprendere in mano un tema come questo, magari dopo una prima, anche se breve, applicazione.

A conclusione di questo dibattito, che è stato sicuramente anche intenso e pure – mi permetto di utilizzare un termine magari inusuale nelle Aule parlamentari – un po' sofferto, credo che il principio affermato nel provvedimento stia a dimostrazione della sua bontà, pur con tutte le lacune che manifesta, perché le lacune applicative importantissime non tolgono comunque valore al principio. L'esigenza è diffusa e gli stessi avvocati matrimonialisti – *in primis* proprio la persona citata dal senatore Zancan – sono i primi a testimoniare della maturità della nostra società ad arrivare, al pari degli altri Stati europei, finalmente ad affermare un principio come quello contenuto nel provvedimento.

Credo che il desiderio e la volontà che noi oggi esprimiamo stiano anche a dimostrare il desiderio di volerne poi verificare l'applicazione, così eventualmente da correggere le lacune efficacemente esposte.

BOREA (*UDC*). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Nell'articolo 87 del Regolamento è qualificato il fatto personale con le parole «è fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse». Non mi risulta, quindi, che si tratti di un fatto personale.

BOREA (*UDC*). Invece è proprio questo, signor Presidente. Mi consente di intervenire?

PRESIDENTE. Senz'altro. Interverrà, dunque, subito dopo la votazione del provvedimento che stiamo esaminando in sede deliberante.

Metto ai voti il disegno di legge n. 3537 nel suo complesso.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 902, 1036, 1276 e 2253.

I lavori terminano alle ore 22,35.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3537

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tarditi, Amato, Arnoldi, Baiamonte, Barbieri Emerenzio, Blasi, Cammarata, Cosentino, Deodato, Di Teodoro, Fallica, Mancuso Filippo, Fragalà, Fratta Pasini, Lavagnini, Liotta, Marinello, Marras, Nicotra, Pezzella, Pittelli, Rodeghiero, Santori, Sanza, Spina Diana, Stradella, Strano, Delfino, Trantino, Valducci, Vitali, Volontè, Zacchera, Carlucci, Tarantino, Alfano Ciro, Cesaro, Martini Francesca e Schmidt; Cento; Lucchese, Barbieri Emerenzio, Bianchi Dorina, D'Alia, Drago Giuseppe, Liotta, Tucci e Gianni Giuseppe; Trantino; Vitali e Marras; Lucidi, Finocchiaro, Abbondanzieri, Amici, Barbieri Roberto, Battaglia, Benvenuto, Bielli, Bonito, Bova, Capitelli, Carboni, Carli, Chiaromonte, Crucianelli, Di Serio D'antona, Diana, Giacco, Giulietti, Grillini, Innocenti, Labate, Lucà, Lumia, Magnolfi, Maran, Mariani Paola, Mariani Raffaella, Mariotti, Maurandi, Montecchi, Motta, Nigra, Ottone, Pennacchi, Pinotti, Pisa, Preda, Quartiani, Ruggia, Sandi, Siniscalchi, Tolotti e Trupia; Mussolini, Cola, Perlini, Porcu, Fragalà e Lisi; Mantini, Benvenuto, Cialente, Ciani, Crisci, Fanfani, Fistarol, Loddo Santino Adamo, Maccanico, Meduri, Molinari, Nigra, Olivieri, Pisicchio, Reduzzi e Ruggeri; Di Teodoro; Mazzuca

«Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli»

Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155. - *(Provvedimenti riguardo ai figli)*. – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve

contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. - (*Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso*). – Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-ter. - (*Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli*). – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-quater. - (*Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza*). – Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Art. 155-quinquies. - (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*). – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies. - (*Poteri del giudice e ascolto del minore*). – Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Art. 2.

(*Modifiche al codice di procedura civile*)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di con-

siglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

2. Dopo l'articolo 709-*bis* del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-*ter.* - (*Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3.

(Disposizioni penali)

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

